

PARERE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Codice
identificativo: 790

Data ricezione: 13/11/2020

Argomento: **Decreto Semplificazioni**

Oggetto: **Esecuzione di lavori ai sensi della L. 120/20 art.1 let.b.**

Quesito: Nel dover gestire una gara per lavori di importo inferiore al milione di euro + IVA, questa SA ragionerebbe come segue: senza manifestazione di interesse individua almeno 10 OE iscritti agli attinenti bandi MEPA in ragione dell'oggetto dei lotti di cui una parte di stanza nella regione di svolgimento del cantiere ed una parte sorteggiata nelle regioni limitrofe. Questo al fine di effettuare un'applicazione di buon senso della diversità territoriale che per i lavori, a differenza di una mera fornitura di materiali che potrebbe provenire da tutta Italia senza alcuna criticità, potrebbe essere causa di blocco e/o rallentamenti e/o varie problematiche gestionali dipendenti dall'eccessiva distanza tra il cantiere e la sede dell'azienda. È corretto il ragionamento?

Risposta: Si premette, anzitutto, che l'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 prevede che i lavori di importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1 milione di Euro siano affidati tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa "dislocazione territoriale" delle imprese invitate. Tali operatori dovranno essere individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici. Tutto ciò premesso, con specifico riferimento al criterio della "diversa dislocazione territoriale", si rappresenta quanto segue. Il criterio in esame è volto a selezionare le imprese da invitare, al fine di attenuare la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta degli operatori economici da invitare ed, al contempo, al fine di favorire una ripresa economica del mercato. Si tratta, infatti, di una norma a carattere derogatorio la cui applicazione è limitata ad un periodo temporale circoscritto (fino al 31 dicembre 2021). Tenuto conto delle predette finalità se, da un lato, soprattutto nei lavori, nell'utilizzo di tale criterio può venire in rilievo anche la distanza dalla sede legale o operativa dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione, nonché l'esigenza di limitare gli spostamenti nel periodo emergenziale, dall'altro lato, occorre ricordare che il d.l. semplificazioni è finalizzato a rilanciare l'economia e ad accelerare gli investimenti, nell'attuale periodo congiunturale. Conseguentemente, si ritiene che il criterio in esame non possa essere strumentalmente utilizzato al solo fine di favorire le imprese del territorio. Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che la stazione appaltante, motivando e nel rispetto della trasparenza, potrà delimitare l'ambito territoriale degli operatori da invitare in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell'affidamento, tenuto conto del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'appalto. Si ricordi tuttavia che, al contempo, la stazione appaltante dovrà evitare la concentrazione territoriale degli inviti, che potrebbe dar luogo ad una chiusura del mercato, in contrasto

con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione richiamati dallo stesso disposto di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti in base all'elemento territoriale. In conclusione, la stazione appaltante dovrà individuare anche un numero di invitati con sede al di fuori del territorio di competenza, tenendo conto sia delle dimensioni che della rilevanza del mercato di riferimento del medesimo territorio, nonché dell'oggetto dell'appalto.